

Codice A1702A

D.D. 13 febbraio 2017, n. 127

Azienda faunistico-venatoria "Del Duca" (TO). Rinnovo concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 245 del 26.10.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Del Duca" di complessivi ettari 333 ubicata nei Comuni di Verolengo e Torrazza Piemonte e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Torino, fino al 31.01.2008, a favore del Signor Turati Giulio Franco;

vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 14.01.2008 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2017;

vista la determina dirigenziale n. 1 del 12.1.2017 dell'Ente Parco Po e Collina Torinese con la quale, nell'esprimere parere positivo alla valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, subordina il rinnovo della concessione della AFV "Del Duca" al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- istituzione, all'interno dell'area contigua, di una fascia di rispetto di 100m dalla sponda del fiume in cui istituire il divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani dal 15 agosto al 1 settembre;
- in caso di apertura anticipata della caccia è consentita esclusivamente la caccia di appostamento all'interno dell'area contigua;
- divieto dell'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento delle attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi all'interno dell'area contigua;
- obbligo, qualora siano previste immissioni all'interno dell'area contigua, di predisposizione di un programma delle immissioni da sottoporre a screening per la valutazione d'incidenza. Laddove il confine del SIC/ZSC coincida con il confine dell'area contigua, dovranno essere incluse nello screening tutte le immissioni effettuate entro i 1000m dal confine stesso. Il programma delle immissioni dovrà essere corredato di un certificato che attesti lo stato sanitario e la provenienza della fauna immessa;
- all'interno dell'area contigua e dei SIC/ZSC è vietata l'introduzione e, comunque, l'immissione, anche a scopo venatorio di specie estranee all'avifauna e alla mammalofauna italiana (DPR 12 marzo 2003, n. 120 art. 12 comma 3);
- in tale ottica è da evitare inoltre la transfaunazione, ovverosia l'introduzione di entità che, pur facendo parte dell'elenco faunistico nazionale, non appartengono al distretto biogeografico oggetto d'intervento;
- obbligo di attuare, in coerenza con la normativa (L. 157/92 art.14 comma 11 lettera a), interventi di miglioramento ambientale previa redazione di un apposito programma o, in alternativa, corresponsione all'Ente Parco di una somma in denaro per la realizzazione degli stessi sulla base del quadro economico del programma stesso;

- obbligo di presentare all'Ente di Gestione copia del piano di prelievo numerico per la caccia di selezione alla specie cinghiale (DGR n. 17 – 5754 del 6.5.2013), capriolo o per altri ungulati qualora predisposto;
- precludere l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

preso atto della dichiarazione resa che la totalità dei terreni ricadenti all'interno dell'azienda sono di proprietà della famiglia Turati e nessuna modificazione in merito al territorio agro-silvo-colturali si è verificata nello stato di fatto dell'azienda faunistico - venatoria;

visto l'art. 36 punto 6 della DGR n. 15 – 11925 dell'8.3.2004 e s.m.i.;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Del Duca" alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. n. 245 del 26.10.1998 fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.,

determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Del Duca" di complessivi ettari 333, ubicata nei Comuni di Verolengo e Torrazza Piemonte e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Torino, a favore del Signor Turati Giulio Franco, fino al 31.01.2026;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 362 dell' 11.12.1998 e nella determina dirigenziale n. 1 del 12.1.2017 dell'Ente Parco Po e Collina Torinese.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Torino e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO -